

Ente Terre Regionali Toscane

(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE

Decreto n. 55 del 14 luglio 2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-1: Approvazione del “Protocollo di sicurezza anti contagio (misure da adottare per contrastare e contenere il diffondersi del virus covid-19) - revisione 14/07/20” e dei relativi allegati in sostituzione di quelli approvati con D.D. 37/20.

Allegati da pubblicare:

Allegato A: “Protocollo di Sicurezza anticontagio - Misure da adottare per contrastare e contenere il diffondersi del Virus COVID-19 presso le strutture agrituristiche di Ente Terre Regionali Toscane – Revisione 14/07/20”

Allegato n. 1 – Pulizia mezzi;

Allegato n. 2 – Pulizia locali;

Allegato n. 3 – Informativa sulle norme di comportamento per il contrasto e il contenimento della diffusione di Covid-19

Dirigente responsabile: Marco Locatelli

Estensore: Simone Sabatini

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n. 39/2000, alla L. R. n. 77/2004 e alla L. R. n. 24/2000”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 Aprile 2019, n. 55 “Ente Terre regionali toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane;

Vista la LR 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6 bis, e dell’articolo 4;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha previsto sull’intero territorio nazionale, fatta eccezione per quelle espressamente individuate, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona, fornendo raccomandazioni per le attività produttive consentite;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che dispone l’applicazione delle nuove misure di contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta “fase 2”, in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, dalla data del 4 maggio 2020 con efficacia fino al 17 maggio 2020, a eccezione dell’applicazione di talune misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali introdotte dall’articolo 2 del decreto stesso, stabilita dal 27 aprile 2020 cumulativamente a quelle dello stesso DPCM 10 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33”;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera nn) del suddetto DPCM 17 maggio 2020, ai sensi del quale le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o

ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM stesso, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

- 1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
- 2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
- 3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
- 4) l'accesso dei fornitori esterni;
- 5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
- 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
- 7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.

Richiamato l'allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020 ad oggetto "Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020";

Richiamato inoltre l'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 ad oggetto "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020" ed in particolare la schede tecniche allegate inerenti le "Strutture ricettive";

Richiamate le Linee guida per la riapertura delle Attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio, in particolare per quanto riguarda le "Strutture ricettive";

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana in merito alle misure in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare:

- ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2", con la quale, fra le altre cose, è stata disposta, a partire dal 18 maggio, la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle misure previste nelle Linee guida di cui all'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;
- ordinanza n. 58 del 18 maggio 2020 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni per la fase 2" che vieta in via temporanea la messa a disposizione di giornali, riviste, depliant illustrativi o altro materiale cartaceo per la lettura o consultazione pubblica da parte dei clienti, in tutte le attività aperte al pubblico o che prevedano la fruizione da parte di clienti;
- ordinanza n. 60 del 27 Maggio 2020 "Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2" con la quale sono state recepite le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020 con esclusivo riferimento a ristorazione, strutture ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing), piscine, palestre, manutenzione del verde, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, strutture termali e centri benessere”;

Richiamato il Decreto del Direttore di Ente Terre n. 15 del 14 marzo 2020 ad oggetto “Emergenza epidemiologica COVID-19: misure organizzative di carattere straordinario per assicurare il regolare funzionamento degli uffici e delle attività di Ente Terre Regionali Toscane”, che approva in particolare l’allegato 2 “Misure da adottare per contrastare e contenere il diffondersi del Virus Covid-19”, successivamente modificato con Decreto del Direttore di Ente Terre n. 22 del 20 aprile 2020;

Richiamato il Decreto del Direttore di Ente Terre n. 18 ad oggetto “Emergenza epidemiologica COVID-19. Proroga di validità degli ordini di servizio di cui al DD 15/2020, applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto in data 14 Marzo 2020 tra il Governo della Repubblica Italiana e le parti sociali, costituzione del Comitato per la verifica e applicazione delle regole di contenimento del Covid-19”, attraverso cui Ente Terre ha costituito un apposito Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole anticontagio adottate dallo stesso Ente Terre Regionali Toscane;

Richiamato inoltre il decreto del Direttore di Ente Terre n. 35 del 25 maggio 2020 che revoca il citato Allegato 2 al DD 15/20, così come modificato con DD 22/2, adottando contestualmente, quale appendice del “Documento di valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro” in base al Dlgs.n.81/2008, l’Allegato A - “Protocollo di sicurezza anticontagio - Misure da adottare per contrastare e contenere il diffondersi del Virus COVID-19”;

Richiamato infine il decreto del Direttore di Ente Terre n. 37 del 05 giugno 2020 che revoca la sospensione delle attività turistiche da svolgersi presso le strutture di Ente Terre Regionali Toscane così come precedentemente stabilito a far data dal Decreto n. 15 del 14 marzo 2020, avviando, a partire dalla data di approvazione dell’atto, le prenotazioni e i soggiorni presso le foresterie, camere e appartamenti degli agriturismo presso la Tenuta di Alberese, le visite aziendali, le escursioni di lavoro con i Butteri e le degustazioni ambientali, tenuto conto delle prescrizioni imposte dalla normativa nazionale e regionale in materia di contrasto alla diffusione del COVID-19;

Ricordato che il suddetto DD 37/20 revoca anche il “Protocollo di sicurezza anticontagio - Misure da adottare per contrastare e contenere il diffondersi del Virus COVID-19” ed i relativi allegati, approvato dal DD 35/2020 e lo sostituisce con la revisione 05/06/20”;

Ritenuto necessario, a seguito della evoluzione normativa e dello sviluppo delle attività di Ente Terre, modificare ulteriormente il suddetto protocollo e pertanto di revocare il “Protocollo di sicurezza anticontagio - Misure da adottare per contrastare e contenere il diffondersi del Virus COVID-19” ed i relativi allegati, approvato dal DD 37/2020 e di approvare i seguenti Allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:

- Allegato A “Protocollo di sicurezza anti contagio (misure da adottare per contrastare e contenere il diffondersi del virus covid-19) - revisione 14/07/20”;
- Allegato n. 1 – Pulizia mezzi;
- Allegato n. 2 – Pulizia locali;

- Allegato n. 3 – Informativa sulle norme di comportamento per il contrasto e il contenimento della diffusione di Covid-19;

Dato atto di portare a conoscenza di tutto il personale le disposizioni contenute nell'Allegato A e nei relativi ulteriori Allegati e di disporre la partecipazione ai fini conoscitivi del presente provvedimento alle rappresentanze dei lavoratori e al Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole anticontagio adottate da Ente Terre Regionali Toscane;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

DECRETA

1. di revocare il “Protocollo di sicurezza anticontagio - Misure da adottare per contrastare e contenere il diffondersi del Virus COVID-19” ed i relativi allegati, approvato dal DD 37/2020;
2. di approvare i seguenti Allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - Allegato A “Protocollo di sicurezza anti contagio (misure da adottare per contrastare e contenere il diffondersi del virus covid-19) - revisione 05/06/20”;
 - Allegato n. 1 – Pulizia mezzi;
 - Allegato n. 2 – Pulizia locali;
 - Allegato n. 3 – Informativa sulle norme di comportamento per il contrasto e il contenimento della diffusione di Covid-19;

4. di portare a conoscenza di tutto il personale le disposizioni contenute nell'Allegato A;

5. di disporre la partecipazione ai fini conoscitivi del presente provvedimento alle rappresentanze dei lavoratori e al Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole anticontagio adottate da Ente Terre Regionali Toscane.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toscane ai sensi dell'art. 18 della LR 23/07.

IL DIRETTORE DELL'ENTE

Dott. Marco Locatelli